



Azienda Servizi Municipalizzati

TAORMINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Approvazione Convenzione ASM - Siciliacque SpA

Oggi 23.03.2023, alle ore 14.50 in Taormina, nella Sede dell'Azienda e nella consueta sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Valentino Carmelo | Presidente |
| 2. Smiroldo Antonio Sebastiano | Componente |
| 3. Grillo Antonino Diego | Componente |

Assiste alla seduta il Direttore Generale ff di ASM, dott. Giuseppe Bartorilla.

Assiste anche, per la mera trascrizione del verbale della seduta e della presente delibera, il collaboratore d'ufficio, dott.ssa Anna Catalano.

IL PRESIDENTE

Riconosciuto legale il numero degli interventi, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO

Premesso:

che nell'anno 2022, in sede di redazione ed approvazione dei contratti di servizio tra il

Comune di Taormina e l'Azienda Speciale, per quanto riguarda il settore acquedotto, è

stato trasferito ad ASM, l'intera gestione del servizio idrico integrato, nelle more dell'individuazione, da parte dell'ATI ME, del gestore unico;

che si rende necessario, tra gli adempimenti consequenziali, stipulare una nuova convenzione con Siciliacque spa:

che con Prot. ASM n°1632 del giorno 21 c.m. è pervenuta la Convenzione per la fornitura idrica e con nota Prot. ASM n°1644 del giorno 22 c.m. è stata inviata la documentazione per completare l'iter amministrativo di cui trattasi;

Visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso

Il Consiglio di Amministrazione

Su proposta del Direttore Generale ff

A unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare la Convenzione di cui in oggetto, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Dare mandato al Direttore Generale ff di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali.

Il Consigliere

Rag. Antonino Diego Grillo



Il Consigliere

Dott. Sebastiano Antonino Smiroldo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sig. Carmelo Valentino

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Anna Catalano

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA

TRA

SICILIACQUE S.p.A., C.F. e P.IVA 05216080829, con sede in Palermo, Via Vincenzo Orsini n. 13, nella persona dell'Ing. Stefano Albani, nato a Pavia il 07.12.1959, nella qualità di Amministratore Delegato (di seguito "Siciliacque");

E

Azienda Servizi Municipalizzati – Taormina, P.IVA 01982940833, con sede in Taormina (ME), via Mario e Nicolò Garipoli, nella persona del Dott. Giuseppe Bartorilla, nato a Messina il 14/07/1982, nella qualità di Direttore Generale f.f giusti poteri conferiti con delibera CdA n°99 del 14/11/2022, allegata alla presente (di seguito "ASM Taormina")

di seguito congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE

- (I) Ad esito dell'aggiudicazione della Gara indetta congiuntamente dall'Ente Acquedotti Siciliani (di seguito, "EAS") e dalla Regione Siciliana (di seguito, "Regione") per l'individuazione del socio privato che sottoscrivesse il 75% del capitale sociale di Siciliacque, cui affidare la gestione delle opere idriche regionali di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione, e della successiva trattativa migliorativa, prevista dall'art. 10 n. 2 del Regolamento di gara, in data 20 aprile 2004 è stata sottoscritta, tra la Regione e l'EAS da una parte e Siciliacque e il socio privato dall'altra, la Convenzione;
- (II) Le spese Parti, al fine di consentire il reperimento delle risorse economiche per gli investimenti previsti nel Piano Industriale, hanno strutturato con un pool di Banche finanziatrici una operazione di Project Finance su base *non recourse*. All'uopo e nel rispetto delle previsioni contrattuali tra Regione, EAS e Siciliacque, è stato redatto

l'Atto Integrativo alla Convenzione (di seguito "**Atto Integrativo**"), che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;

- (III) La Legge Regionale n. 9 del 31 maggio 2004, ha disposto la messa in liquidazione di EAS con effetto dal 1 settembre 2004;
- (IV) Ai sensi dell'art. 7.1 della Convenzione, Siciliacque è subentrata all'EAS, a tutti gli effetti di legge e fino alla naturale scadenza, nei contratti di fornitura di acqua all'ingrosso con gli attuali gestori delle reti comunali e/o locali, servizi di cui l'EAS era incaricato ai sensi della legge 19 gennaio 1942, n. 24;
- (V) In data 1 luglio 2004, con la sottoscrizione dell'Accordo Applicativo per la consegna ed immissione in possesso degli impianti, nonché la presa in gestione delle attività affidate a Siciliacque sottoscritto in data 1 luglio 2004 tra la Regione, l'Ente Acquedotti Siciliani e Siciliacque (di seguito "**Accordo Applicativo**") la Regione, EAS e Siciliacque hanno disciplinato le modalità ed i tempi necessari a tradurre efficacemente, in concreti atti operativi, le modalità di consegna e di immissione in possesso degli impianti, nonché la presa in gestione delle attività affidate a Siciliacque, tenuto conto della pluralità e dell'articolazione territoriale di detti impianti;
- (VI) A far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Applicativo, Siciliacque è, ai sensi della Convenzione, esclusivo titolare della gestione degli schemi acquedottistici di cui all'art. 2 della Convenzione stessa, nonché del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile. Siciliacque è, pertanto, l'unico soggetto legittimato alla percezione del corrispettivo per il relativo servizio;
- (VII) In data 3.05.2005, Siciliacque ed il Comune di Taormina hanno sottoscritto la convenzione per il servizio di fornitura idrica all'ingrosso;
- (VIII) In data 15.09.2022, il Comune di Taormina ed l'ASM Taormina hanno sottoscritto il "Contratto di servizio per la gestione dell'acquedotto comunale in base al quale, per quel che in questa sede interessa, è stato pattuito che i costi per l'acquisto di acqua all'ingrosso da Siciliacque sono sostenuti integralmente, a far data dal 1.01.2023, direttamente da ASM Taormina (Cf. art. 11.4 e 24.5 del contratto); il contratto ha durata quinquennale dalla data di sottoscrizione e, in ogni caso, perderà automaticamente efficacia alla data di subentro del gestore unico d'ambito che sarà individuato dall'ATI Idrico (cf. art. 4 del contratto);
- (IX) In data 01.02.2023, con nota prot. n. 594, l'ASM Taormina ed il Comune di Taormina hanno comunicato a Siciliacque l'avvio, da parte della ASM Taormina, della gestione in diritto di esclusiva del S.I.I. in tutto il territorio del Comune di Taormina, con

- decorrenza dal 1 gennaio 2023, chiedendo a Siciliacque di “*inviare la nuova convenzione che dovrà essere firmata dalla scrivente azienda speciale*”;
- (X) ASM Taormina dà atto di conoscere il testo della Convenzione e dell’Atto Integrativo;
- (XI) ASM Taormina dà atto di conoscere e di accettare la Carta del Servizio Idrico di Siciliacque approvata in data 27.01.2016, per quanto di propria competenza e per le disposizioni non derogate dalla presente Convenzione per il servizio di fornitura idrica.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse ed allegati

Le premesse ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione per il servizio di fornitura idrica.

Articolo 2 - Oggetto della Convenzione

2.1 Ai sensi della presente Convenzione per il servizio di fornitura idrica, Siciliacque si obbliga al servizio di fornitura di acqua potabile all’ingrosso, della quale la stessa Società è esclusivo titolare, per ASM Taormina.

2.2 Le parti prendono atto che alla data di stipula della presente Convenzione per il servizio di fornitura idrica i punti di consegna sono quelli indicati nell’allegato A alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale.

2.3. ASM Taormina si obbliga a prelevare un quantitativo minimo annuo di acqua potabile pari a 1.400.000 metricubi, determinato sulla base delle misurazioni effettuate nel corso dell’anno 2022 per i corrispondenti punti di consegna gestiti dal precedente gestore.

2.4. Siciliacque è esclusivo titolare della fornitura di acqua all’ingrosso e, pertanto, l’ASM Taormina non potrà approvvigionarsi di acqua ad uso idropotabile da altri soggetti, salvo il diritto di approvvigionarsi da terzi fornitori in caso di forza maggiore che abbia colpito Siciliacque causando la mancata/non tempestiva consegna dell’acqua alla stessa ASM Taormina.

Articolo 3 - Modalità di erogazione

3.1. Siciliacque cura l’esercizio degli schemi acquedottistici, alla stessa affidati in base alla Gara di cui in premessa, per garantire la buona funzionalità degli impianti stessi.

3.2. Nel caso in cui, per lavori di riparazione e manutenzione ordinaria (previa adeguata informazione) o straordinaria dell’acquedotto ovvero per cause di forza maggiore, fosse necessario interrompere e/o sospendere e/o ridurre la somministrazione dell’acqua, Siciliacque non dovrà

corrispondere ad ASM Taormina indennizzi di sorta, qualunque sia la durata della interruzione/sospensione/riduzione.

3.3. Siciliacque, ove possibile, comunicherà le sospensioni o le riduzioni sensibili dell'erogazione almeno 24 ore prima dell'inizio, ad eccezione delle interruzioni dovute a calamità naturali e/o ad eventi imprevedibili ed indipendenti dalla sua volontà.

3.4. Qualora, per cause naturali ovvero per caso fortuito o di forza maggiore, la portata delle fonti di approvvigionamento dovesse diminuire, ASM Taormina dovrà sopportare le eventuali riduzioni e/o sospensioni e/o interruzioni del quantitativo assegnato in ragione proporzionale alla carenza e compatibilmente con le caratteristiche del sistema di adduzione.

Articolo 4 - Qualità dell'acqua

4.1. L'acqua fornita ad ASM Taormina da Siciliacque dovrà essere conforme agli standard qualitativi per il consumo umano previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

4.2. In merito alla qualità delle acque fornite trova comunque applicazione l'art. 9, commi 6 e 6bis, della Convenzione.

Articolo 5 – Tariffa e Revisione della stessa

5.1. La fornitura resta vincolata per un impegno complessivo annuo di metri cubi 1.400.000.

5.2. ASM Taormina si impegna a corrispondere a Siciliacque la tariffa calcolata secondo i criteri e le modalità dettati, in base alla normativa tempo per tempo vigente, dalle competenti Autorità in materia (Autorità per la Regolazione Energia, Reti e Ambiente-ARERA ovvero altro soggetto e/o Autorità a ciò competente *ex lege*).

5.3. In particolare, la tariffa applicata da Siciliacque per l'anno 2023 è pari ad euro 0.6960 oltre IVA a metro cubo. ASM Taormina, fino alla determinazione della nuova tariffa secondo le regole e modalità dettate dalle competenti Autorità in materia, si impegna a corrispondere la medesima tariffa (euro 0.6960 oltre IVA). Rimangono salvi eventuali conguagli e/o variazioni (in aumento ovvero in diminuzione) che saranno stabiliti e deliberati dall'ARERA ovvero dall'Autorità a ciò competente e che le Parti, sin d'ora, si impegnano a recepire automaticamente.

5.4. ASM Taormina corrisponderà il prezzo in base al quantitativo di acqua effettivamente ricevuto e rilevato secondo le letture di cui al successivo art. 7.

Articolo 6 - Contatori

6.1. Siciliacque verificherà, nei punti di consegna attuali di cui all'allegato A, i contatori presenti e la loro corretta installazione individuando le eventuali criticità e procedendo alle sostituzioni e/o integrazioni secondo quanto descritto di seguito.

6.2. Nel caso di punti di lettura non dotati di sistema di totalizzazione o di installazioni non completamente a norma, Siciliacque provvederà a sue spese /oppure addebitando ad ASM Taormina il 50% degli oneri sostenuti su base documentale alla sostituzione/miglioramento/modifica.

6.3. Per nuovi punti di consegna che saranno richiesti da ASM Taormina e concessi da Siciliacque, il richiedente si farà carico del totale dei costi dovuti a condotte, valvole di intercettazione o regolazione, opere civili e quant'altro necessario per la realizzazione del punto di presa e/o misura. Siciliacque fornirà il contatore di diametro adeguato, lo schema di installazione e le modalità di allacciamento.

6.4 Eventuali sostituzioni o altri interventi migliorativi richiesti da ASM Taormina saranno a suo esclusivo carico secondo modalità e termini da convenire all'occorrenza.

6.5 In caso di guasto, Siciliacque provvederà alla sostituzione del contatore difettoso in contraddittorio con persona designata da ASM Taormina. Per il calcolo del consumo nel periodo in cui un contatore risultasse non funzionante o nel caso di contatori non presenti, si farà riferimento alle quantità erogate nel periodo dell'anno precedente più simile al periodo di fuori esercizio. Sempre in caso di assenza o malfunzionamento del contatore e contemporanea assenza o manifesta insufficienza di dati di riferimento di cui al precedente comma, le parti convengono sin d'ora di applicare la dotazione derivante dal Piano di ripartizione delle risorse idriche dettato dalle Autorità competenti in materia per il periodo di riferimento specifico o più aderente.

Articolo 7 - Lettura dei contatori

7.1. La lettura dei contatori sarà trimestrale. Tale lettura sarà effettuata in contraddittorio sulla base di un programma di rilevamento comunicato da Siciliacque ad ASM Taormina e mediante la redazione di un apposito verbale datato e sottoscritto da entrambe le Parti.

Ciascuna delle due Società provvederà a comunicare all'altra i nominativi del proprio personale incaricato delle letture.

7.2. Qualora il delegato di ASM Taormina non fosse presente alla lettura programmata, le Parti concordano sin d'ora che Siciliacque sia titolata ad emettere fattura sulla base del quantitativo da essa stessa rilevato.

7.3. Entrambe le Parti faciliteranno reciprocamente la possibilità di accesso, al proprio personale, ai siti di ubicazione dei contatori e dei dispositivi connessi.

7.4. Siciliacque si riserva di modificare periodicità e modalità di rilevazione previa tempestiva comunicazione scritta a ASM Taormina.

Articolo 8 - Fatturazione e pagamento

8.1. Ai sensi dell'art. 13, comma 4 della Convenzione, Siciliacque emetterà regolari fatture con cadenza trimestrale.

8.2. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte di ASM Taormina, a mezzo di bonifico bancario. In caso di ritardo di pagamento Siciliacque si riserva ogni azione per il recupero dei crediti, nonché l'applicazione degli interessi in misura pari al tasso di cui al d.lgs. 231/02 s.m.i..

Articolo 9 - Durata

La presente Convenzione per il servizio di fornitura idrica decorre dalla data del 01.01.2023 ed avrà durata di anni 4 ovvero sino all'avvio del SII da parte del gestore unico individuato dall'ATI Idrico. La presente Convenzione per il servizio di fornitura idrica si intenderà prorogata automaticamente per la stessa durata fatta salva la possibilità per le parti di non acconsentire a tale rinnovo comunicando la propria volontà a mezzo Posta Elettronica Certificata almeno sei mesi prima della scadenza stessa.

Articolo 10 – Cessione dei crediti

ASM Taormina acconsente preventivamente alla cessione del credito, accertato nelle forme di cui agli artt. 7 e 8 nei suoi confronti da Siciliacque, in favore delle Banche Finanziatrici individuate da Siciliacque e, pertanto, s'impegna fin d'ora ad ogni azione ritenuta utile al fine di permettere quanto sopra.

Articolo 11 – Subentro nella Convenzione per il servizio di fornitura idrica

Nel momento in cui la titolarità della gestione del servizio verrà assunta dal nuovo gestore unico dell'A.T.O. in cui ricade il Comune di Taormina, ASM Taormina farà quanto in proprio potere affinché il nuovo gestore subentri nella presente Convenzione per il servizio di fornitura senza pregiudizio per Siciliacque.

Articolo 12 - Garanzia

A garanzia degli adempimenti derivanti dalla presente Convenzione per il servizio di fornitura idrica a carico di ASM Taormina, verrà prestata a favore di Siciliacque per un periodo di 12 mesi da rinnovarsi automaticamente di anno in anno per l'intera durata della presente Convenzione una fideiussione a prima richiesta e senza eccezioni opponibili ex articolo 1945 c.c., rilasciata a cura e spese di ASM Taormina, da un primario istituto bancario o assicurativo ovvero dal Comune di Taormina, di importo corrispondente al 50 % del prezzo della fornitura idrica dell'anno precedente.

Articolo 13 - Risoluzione della convenzione

13.1. Fermo ed impregiudicato il diritto di ASM Taormina di agire per l'adempimento della presente Convenzione per il servizio di fornitura idrica, in caso di grave e non sanato inadempimento di Siciliacque degli obblighi previsti dalla presente convenzione, ASM Taormina, prima di procedere alla risoluzione della presente Convenzione, dovrà invitare, a mezzo di lettera raccomandata A/R, le Banche finanziatrici ad affiancare Siciliacque o ad adempiere in sua vece ove consentito e nei limiti della normativa applicabile per sanare l'obbligo di Siciliacque rimasto inadempito, entro un congruo termine comunque non inferiore a 90 giorni.

13.2. La presente Convenzione per il servizio di fornitura idrica si intenderà risolta di diritto, nel caso in cui la Convenzione di cui al punto (I) delle premesse del presente atto sarà revocata, senza che ASM Taormina possa al di là di quanto previsto dall'art. 1229 c.c., richiedere alcun indennizzo/risarcimento a Siciliacque.

Articolo 14 - Forza Maggiore

14.1. Le Parti riconoscono che la definizione di Forza maggiore di cui all'art. 28 della Convenzione, come integrata dall'art. 10 dell'Atto Integrativo, s'intende recepita "*per relationem*" dalla presente Convenzione per il servizio di fornitura idrica.

14.2. In ogni caso le cause di forza maggiore potranno essere verificate in contraddittorio tra le Parti.

Art. 15 Rinvio alle Deliberazioni dell'ARERA ovvero della competente autorità.

15.1. Le Parti concordano che la presente Convenzione per il servizio di fornitura idrica sarà suscettibile di variazioni e/o modifiche in funzione delle deliberazioni e/o provvedimenti che saranno di volta in volta emanati da parte di ARERA ovvero di altro soggetto competente in materia in ordine i) al calcolo della tariffa idrica; ii) alla stipula di eventuali convenzioni tipo fra gestore del SII (ovvero ASM Taormina) e gestore grossista (ovvero Siciliacque); iii) nonché ad ogni altra

disposizione avente ad oggetto la regolazione dei rapporti intercorrenti tra gestore del SII (ovvero ASM Taormina) e gestore Grossista (ovvero Siciliacque).

15.2. Resta, comunque, inteso che le citate deliberazioni e/o provvedimenti - in quanto applicabili alle Parti ed ai rapporti intercorrenti fra le stesse - saranno da intendersi integrative e/o modificative della presente Convenzione per il servizio di fornitura idrica e, come tali, vincolanti tra le Parti dal momento della loro entrata in vigore.

Articolo 16 - Foro competente

Per qualsiasi controversia scaturente dalla presente Convenzione per il servizio di fornitura idrica, la competenza sarà del Giudice ordinario del Foro di Palermo, e ciò anche in deroga al Foro facoltativo previsto dall'art. 20 del c.p.c.

Articolo 17 – Registrazione e Spese


La presente convenzione è soggetta a registrazione a cura di Siciliacque ed a spese da suddividersi fra le Parti al 50%.

Allegati:

A) Elenco punti di consegna

Data 22/03/2023 Luogo Taormina

Per Azienda Servizi Municipalizzati-Taormina



Firmato digitalmente da:
Bartorilla Giuseppe
Firmato il 22/03/2023 10:08
Seriale Certificato: 1694675
Valido dal 25/08/2022 al 25/08/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Data _____ Luogo _____

Per Siciliacque S.p.A.